



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Giussano

REGOLAMENTO SEZIONALE

Giussano – 18 febbraio 2008



INDICE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.....	3
ARTICOLO 2 – SCOPI	3
ARTICOLO 3 – SOCI.....	3
ARTICOLO 4 – ORGANISMI DELL’ ASSOCIAZIONE.....	4
ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA	5
ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ARTICOLO 7 – PRESIDENTE.....	6
ARTICOLO 8 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	7
ARTICOLO 9 – SEGRETARIO E TESORIERE	7
ARTICOLO 10 – PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO.....	7
ARTICOLO 11 – SOTTOSEZIONI E GRUPPI.....	8
ARTICOLO 12 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	8

Abbreviazioni usate nel presente regolamento e nello statuto e regolamento generale del C.A.I.:

AD	Assemblea dei Delegati
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
CC	Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CE	Comitato Elettorale
GR	Gruppo Regionale – (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
PG	Presidente Generale
PR	Presidente Regionale
OTC	Organi Tecnici Centrali
OTP	Organi Tecnici Periferici



REGOLAMENTO SEZIONALE

(Giussano, 07 Aprile 2006)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

- 1 E' costituita con sede in Giussano una associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI GIUSSANO", e sigla C.A.I. – SEZIONE DI GIUSSANO. Essa ha durata illimitata.
- 2 L'associazione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), uniforma il proprio regolamento allo statuto e regolamento generale del C.A.I. ed è soggetto di diritto privato. I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I..

ARTICOLO 2 – SCOPI

- 1 L'associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei delegati:
 - a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambito montano;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.
- 2 L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

ARTICOLO 3 – SOCI

- 1 I soci dell'associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilisce l'articolo II.1 comma 1 dello Statuto del C.A.I..



CAI – Sezione di Giussano
Regolamento sezionale – Febbraio 2008

- 2** Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al consiglio direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Il socio con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto, il regolamento generale del C.A.I. ed il regolamento dell'associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
- 3** I soci sono tenuti a versare all'associazione:
- a) la quota di ammissione;
 - b) la quota associativa annuale;
 - c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
 - d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
- I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 Marzo di ogni anno, dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, ne usufruire dei servizi sociali.
- 4** I diritti e doveri dei soci sono quelli stabiliti nell'articolo II.4 comma 4 e 6 dello statuto e nell'articolo II.IV.1 comma 1 e 2 del regolamento generale del C.A.I..
- 5** La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni presentate per iscritto al consiglio direttivo, per morosità o per radiazione deliberata dal consiglio direttivo o dal consiglio centrale.
- 6** Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso da parte del consiglio direttivo. L'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.
- 7** Il consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso al CDR a norma del regolamento disciplinare.

ARTICOLO 4 – ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1** Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente della sezione;
 - il collegio dei revisori dei conti.



- 2** Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA

- 1** L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'assemblea:

- elegge i consiglieri, i revisori dei conti, e gli eventuali delegati, nel numero assegnato tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'assemblea dei delegati;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

- 2** L'assemblea viene convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci, oppure su richiesta del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei conti della sezione. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

- 3** Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione – che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima – l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

- 4** L'assemblea nomina il presidente, un segretario, e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

- 5** Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei presenti;
 - la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.



CAI – Sezione di Giussano
Regolamento sezionale – Febbraio 2008

- 6** Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del CC del C.A.I., a norma dell'articolo I.5 comma 3 dello statuto e dell'articolo VIII.III.1 del regolamento generale del C.A.I..

ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1** Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; esso si compone di undici membri, eletti dall'assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni. Il socio può esprimere fino a sette preferenze. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti; il consiglio elegge altresì un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
- 2** Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale del C.A.I.. In particolare, esso:
- propone il programma annuale di attività dell'associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
 - convoca l'assemblea;
 - redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva le relazioni del presidente;
 - delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
 - delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
 - prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
 - delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.
- 3** Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente.
- 4** Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del consiglio, è considerato dimissionario.

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE

- 1** Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, e la firma sociale. In caso di urgenza, può prendere provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo, nella prima riunione successiva. Il presidente assolve le seguenti funzioni:
- convoca le sedute dell'assemblea dei soci;
 - convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
 - presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio ed allo stato patrimoniale della sezione;
 - pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.
- 2** Il vice presidente sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.



ARTICOLO 8 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 3** Il collegio dei revisori dei conti si compone da almeno tre componenti, nominati dall'assemblea per un triennio. Ciascun socio può esprimere fino a due preferenze. Il collegio elegge nel suo seno un presidente.
- 4** Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio direttivo. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del consiglio direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 9 – SEGRETARIO E TESORIERE

- 1** Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.
- 2** Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, e ne tiene la contabilità.

ARTICOLO 10 – PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

- 1** Il patrimonio sociale è costituito:
 - dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
- 2** Le entrate sociali sono costituite:
 - dalle quote di ammissione;
 - dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.
- 3** I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio o su c/c intestato all'associazione stessa, presso un istituto di credito.
- 4** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria, per l'approvazione.
- 5** I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'associazione, l'intera attività patrimoniale sarà amministrata per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo resta acquisita al patrimonio del GR interessato, secondo quanto stabilito nell'articolo VI.I.9 del regolamento generale del C.A.I.. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra soci.



ARTICOLO 11 – SOTTOSEZIONI E GRUPPI

- 1** La sezione può costituire, nella propria zona di attività, una o più sottosezioni, su domanda presentata da un comitato promotore al consiglio direttivo, corredata dai documenti di cui all'articolo VII.III.1 comma 1 del regolamento generale. Il consiglio direttivo della sezione provvede sulla domanda nei modi e termini previsti dall'articolo VII.III.1 comma 2 del regolamento generale. All'interno delle sezioni si possono costituire gruppi organizzati di soci per lo svolgimento in particolare di una delle attività statutarie o comunque di attività compatibili con i fini del C.A.I..

- 2** Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza e non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale. Le sottosezioni hanno un proprio regolamento che non può essere in contrasto con quello sezionale e che acquista esecutività con la ratifica da parte del consiglio direttivo sezionale. Organi della sottosezione sono: il consiglio direttivo composto da undici consiglieri, e dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti un reggente. Alle riunioni del consiglio direttivo della sottosezione possono essere invitate anche persone estranee al consiglio, qualora questo lo ritenga utile o necessario.
La sottosezione della sezione di Giussano assume obbligatoriamente la denominazione "Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano – Sottosezione di Paina" come indicato nell'articolo VI.III.2 del regolamento generale.

- 3** L'assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della sezione, dal regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti. In caso di scioglimento della sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale dei revisori dei conti competente per territorio.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1** Le controversie che dovessero insorgere fra soci, o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
 - il consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci;
 - il CDR per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

- 2** Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento, o dello statuto o regolamento generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma dell'articolo VIII.2 dello Statuto del C.A.I..



CAI - Sezione di Giusano
Regolamento sezionale - Febbraio 2008

- 3** Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme dello statuto e del regolamento generale del C.A.I..
- 4** Il presente regolamento, formato da dodici articoli, con deliberazione del consiglio direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello statuto e del regolamento del C.A.I..